

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. (*omissis*) promosso da:

CORRENTISTA

-ricorrente -

Contro

BANCA

-resistente -

Il Giudice dott. Massimiliano Sacchi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.11.15, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Parte ricorrente, - sulla premessa di avere intrattenuto, sin dal 31.10.1987, con la filiale dell'allora Banca, il rapporto di conto corrente indentificato dal n. (*omissis*), che nella titolarità di tale rapporto era subentrato, a decorrere dal 10.11.2008, la Banca, che il conto veniva estinto in data 8.7.2015, che aveva instaurato, dinanzi a questo Tribunale, un giudizio di accertamento negativo, per far dichiarare la parziale nullità del contratto e per la condanna della Banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi debitori, anatocismo, CMS, usura, che per tale giudizio l'udienza di prima comparizione si sarebbe tenuta in data 27.11.2015, con la conseguenza che le preclusioni istruttorie sarebbero definitivamente maturate il 27.1.2016, che aveva chiesto in via stragiudiziale alla resistente la consegna di copia degli estratti conto dal sorgere del rapporto alla sua estinzione, che la Banca si era resa disponibile a rilasciare la copia dei soli estratti relativi all'ultimo decennio anteriore all'8.7.2015 -, domandava ordinarsi in via d'urgenza alla Banca di consegnare, ad essa istante, gli estratti conto ordinari e scalari, relativi al rapporto in premessa indicato, dall'1.11.1987 sino al 31.12.2004.

Chiedeva, altresì, che, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., il Tribunale ponesse a carico della Banca l'obbligo di pagare l'importo di euro 1.500,00 al giorno, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Negata l'adozione della misura cautelare *inaudita altera parte*, si costituiva la Banca che, nel resistere alla pretesa, deduceva di avere consegnato copia dei documenti relativi al decennio anteriore alla richiesta, di non avere la disponibilità di quelli afferenti il periodo ultradecennale e che, in ogni caso, con riguardo a questi ultimi, difettava il *fumus boni iuris*.

Eccepiva, poi, la carenza dell'estremo del *periculum in mora*, poiché quest'ultimo non poteva ravvisarsi nell'urgenza di conseguire la consegna dei documenti, in ragione delle preclusioni istruttorie che sarebbero a breve maturate nel distinto giudizio di accertamento negativo, che la correntista aveva instaurato.

Ciò posto, e venendo ad esaminare il profilo del *fumus boni iuris*, giova, anzitutto, osservare come non sia contestata nella specie l'esistenza del rapporto di conto corrente, cui afferisce l'istanza cautelare in esame, nè, quindi, il diritto della correntista ad ottenere la consegna di copia di singole operazioni ad esso relative.

Ordinanza, Tribunale di Napoli, Dott. Massimiliano Sacchi, 12 novembre 2015

Peraltro, dissentendosi sul punto rispetto a quanto argomentato dalla difesa della ricorrente, deve affermarsi che la pretesa, azionata in giudizio, rinvenga la propria disciplina nella previsione di cui all'art. 119 comma quarto D. Lgs. 385/93.

Invero, questo Giudice, in adesione all'indirizzo espresso da numerosi precedenti di questo Tribunale, (*cf. ex multis*, Trib. Napoli, II sez. civ. 8.12.2010, rel. Bisogni; Trib. Napoli, 9.9.2011, rel. Tartaglione; Trib. Napoli, sent. n. 6173/13, rel. Gatto), ritiene che il diritto alla consegna di copia degli estratti conto bancari trovi la sua regolamentazione nella disposizione speciale fissata dall'articolo 119 del D. Lgs. 385/1993, norma che, al comma quarto, prevede il diritto del cliente ad ottenere dalla propria Banca copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".

Tale disciplina va interpretata nel senso che sarebbe contrario a buona fede imporre alla Banca - la quale, peraltro, provvede all'invio periodico degli estratti conto che il cliente è tenuto a conservare - di preservare, in modo integrale e completo, oltre il decennio tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente con i clienti-consumatori, atteso che si finirebbe per obbligare la Banca a conservare potenzialmente all'infinito una massa indeterminata di dati, costringendo la stessa ad una attività dispendiosa.

In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (*cf. Cass. n. 11004 del 2006*), la pretesa alla consegna della documentazione, da parte di un cliente della Banca, è " *un diritto autonomo che nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere", siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte (Cass. 27 settembre 2001, n. 12093)*".

Alla luce di tali principi ermeneutici va, pertanto, esclusa l'applicabilità al caso concreto della regola generale dettata in materia di mandato, di cui all'art. 1713 c.c., in favore della disciplina speciale prevista dall'art. 119 del TUB.

L'obbligo di rendiconto, in materia di rapporti bancari, viene, infatti, limitato *ex lege* alla consegna di documenti entro il decennio, in quanto il legislatore, nel bilanciare le contrapposte esigenze delle parti contrattuali, ha ritenuto contrario ai principi di solidarietà e leale collaborazione esigere dalla Banca un obbligo di mantenere dati in proprio possesso senza alcun limite temporale ed, anzi, oltre un limite fissato dalla legge.

In ragione di tali principi, nel caso di specie, va escluso il diritto della correntista ad ottenere la consegna di copia di documentazione, relativa a singole operazioni, poste in essere oltre dieci anni prima della richiesta inoltrata all'Istituto di credito (nel caso in esame, in epoca anteriore all'8 luglio 2005).

Né, in contrario, vale opinare che il comma quarto dell'art. 119, dinanzi richiamato, sia volto a disciplinare il rilascio di copia, non degli estratti conto, ma di documentazione afferente singole operazioni, quali, ad esempio, gli ordini di bonifico, gli assegni tratti sul conto corrente, quelli negoziati.

Sul punto, deve osservarsi che, nella già citata sentenza n. 11004 del 2006, la Suprema Corte ha chiarito l'ambito di applicazione della disposizione in esame, rilevando testualmente che l'obbligo

Ordinanza, Tribunale di Napoli, Dott. Massimiliano Sacchi, 12 novembre 2015

della Banca di far ottenere al cliente copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni non può essere limitato alla documentazione di singole operazioni, al punto da rendere inesigibile la pretesa a conseguire la documentazione di tutte quelle avvenute in un certo arco temporale, restando altrimenti frustrata la portata della richiamata disciplina normativa che, avendo inteso, sin dalla L. n. 154 del 1992, dettare regole specifiche sulla trasparenza delle condizioni contrattuali, delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, va interpretata, alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c), nel senso di attribuire al cliente della Banca, o al suo successore a qualunque titolo e a chi subentra nell'amministrazione dei suoi beni, il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il cliente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale dalla stessa norma fissato (*Cass. 27 settembre 2001, n. 12093*)

Quanto appena evidenziato induce, quindi, a dissentire anche dall'ulteriore argomento, addotto dalla ricorrente a sostegno della propria tesi, fondato sull'assunta distinzione tra ambito di applicazione del primo comma e quello del quarto comma del medesimo articolo 119.

Si assume, in proposito, dalla parte istante che il primo comma, laddove prevede l'obbligo per l'intermediario di fornire per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto, sarebbe la sola norma che, nell'ambito dell'art. 119, si occupa del rilascio della copia degli estratti conto.

Tale deduzione non può essere condivisa.

Ed invero, in aggiunta a quanto in precedenza osservato, deve replicarsi che, la previsione del quarto comma, precipuamente finalizzata a tutelare il diritto al rilascio di copia, non avrebbe senso ove intesa nei ristretti termini invocati dalla ricorrente; proprio perché la norma è finalizzata ad attuare il principio di trasparenza, essa va intesa nell'accezione più ampia, che del resto anche la Cassazione ha chiaramente evidenziato; il primo comma, al contrario, non disciplina il profilo della riproduzione di copia di documenti, ma pone un principio di carattere generale, sempre nell'ottica di tutela del contraente debole, sancendo l'obbligo di comunicazione periodica a carico della Banca e ponendo, come contenuto minimo di esso, quello di una comunicazione almeno annuale.

Peraltro, tale interpretazione è avallata anche dalle istruzioni di vigilanza emesse dalla Banca d'Italia nel luglio 2003, delle quali uno stralcio è allegato alla produzione della resistente.

Da tale documento, si desume, appunto, che il primo comma dell'art. 119 disciplina il contenuto dell'obbligo di informazione periodica che le Banche debbono fornire alla clientela, laddove, invece, la previsione che specificamente si occupa del rilascio della copia di documenti è quella di cui al quarto comma della medesima norma.

Del pari priva di pregio è, inoltre, l'affermazione secondo la quale la disposizione di cui al citato art. 119 TUB, al pari di quella omologa, precedentemente dettata dall'art. 8 della L. n. 154/92, la quale limitava all'ultimo quinquennio il diritto del cliente di conseguire copia della documentazione, non potrebbero applicarsi a rapporti che, come quello in esame, siano sorti in epoca anteriore all'entrata in vigore di tali previsioni normative.

Sul punto, deve ancora una volta richiamarsi l'arresto di cui alla sentenza della Cassazione dinanzi riportata, - particolarmente conferente, siccome relativo a fattispecie in cui veniva in rilievo un rapporto esaurito al momento dell'entrata in vigore dell'art. 119 TUB - atteso che, nell'affrontare la questione dell'efficacia temporale della norma, la Corte ha chiarito come la norma richiamata, riconoscendo al cliente e al suo successore il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, consente la propria applicazione anche a situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non abbiano ancora esaurito nel tempo i loro effetti, con la conseguenza che detto diritto di copia è riconosciuto al cliente della

Ordinanza, Tribunale di Napoli, Dott. Massimiliano Sacchi, 12 novembre 2015

Banca e al suo successore prescindendo dall'attualità del rapporto a cui la documentazione richiesta si riferisce.

Sussistono infatti, anche dopo lo scioglimento del contratto e la cessazione del relativo rapporto, una serie di obbligazioni, sempre di derivazione contrattuale, a cui fanno riscontro altrettante corrispondenti posizioni di diritto soggettivo dei contraenti, in quanto "*altro è, invero, il venir meno del programma operativo di realizzazione degli interessi che nell'atto negoziale si era espresso, che effettivamente consegue allo scioglimento del contratto, altro è la cessazione di ogni diritto ed obbligo derivante dagli atti e dai comportamenti tenuti in esecuzione di quel programma*" (Cass. 22 maggio 1997, n. 4598).

Né, invero, al fine di corroborare l'assunto della portata non retroattiva della norma in esame, può invocarsi la pronuncia della Corte Costituzionale, n. 338/09, con la quale è stato affermato il principio secondo cui gli art. 5 comma 1 lett. a) l. 17 febbraio 1992 n. 154 e 117 comma 7 t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia sono irretroattivi, non potendo essere applicati ai contratti stipulati anteriormente alla loro entrata in vigore.

E', infatti, evidente che la richiamata pronuncia concerne una disposizione del d. lgs. 385/93, che, sancendo la parziale nullità dei contratti contenenti clausole di rinvio agli usi, ha un contenuto ed una portata precettiva affatto diversi da quelli propri dell'articolo 119, onde da essa non è dato inferire un principio di carattere generale, circa la portata retroattiva o meno di tutte le disposizioni del Testo Unico bancario.

Ed ancora non giova opinare che, nel caso di specie, la Banca, in violazione dell'obbligo su di essa gravante, non abbia, relativamente al periodo in contestazione, mai inviato alla correntista gli estratti conto.

Invero, a prescindere dal rilievo per cui tale allegazione non consente comunque di derogare al limite decennale posto dal citato comma quarto dell'art. 119, va evidenziato come l'affermazione della ricorrente non sia adeguatamente provata.

Infatti, per un verso, non è verosimile che la stessa sia rimasta inerte per anni al cospetto della condotta inadempiente dell'istituto di credito, senza mai operare una contestazione scritta o sollecitare la controparte a provvedere alla trasmissione degli estratti conto.

Sotto altro profilo, la parte resistente ha eccepito di avere sempre puntualmente trasmesso gli estratti conto e tale affermazione può ritenersi quantomeno verosimile, in ragione del chiaro interesse del quale la Banca è portatrice al riguardo, considerato che, a norma dell'art. 119 comma 3 TUB, in caso di omessa contestazione nel termine di 60 giorni dalla ricezione, le comunicazioni periodiche si intendono tacitamente approvate dal correntista.

E', quindi, ragionevole supporre che, in disparte di ogni altra considerazione, la Banca avesse tutto l'interesse a trasmettere gli estratti conto al cliente, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali e della richiamata previsione di legge.

Da quanto osservato discende che, avendo pacificamente consegnato alla controparte gli estratti conto relativi al decennio anteriore alla richiesta stragiudiziale formulata dalla correntista, la Banca abbia assolto all'obbligo su di essa gravante a norma dell'art. 119 TUB.

La carenza del *fumus boni iuris*, giustifica di per se il rigetto del ricorso.

Peraltro, nella specie, è carente anche il *periculum in mora*.

Ordinanza, Tribunale di Napoli, Dott. Massimiliano Sacchi, 12 novembre 2015

Lo stesso, invero, non può essere ravvisato nella paventata lesione del diritto di difesa della ricorrente, che verrebbe a determinarsi, nel caso in cui la Banca non consegnasse la documentazione richiesta, rispetto al giudizio di accertamento negativo instaurato dalla medesima parte dinanzi a questo Tribunale.

E', infatti, chiaro che l'estremo del *periculum* deve sussistere rispetto al diritto a tutela del quale l'istante ha inteso azionare la presente azione cautelare, nella specie, costituito da quello alla consegna della copia della documentazione.

Pertanto, è rispetto a tale diritto, che la ricorrente ha preannunciato di voler poi tutelare mediante l'instaurazione di un futuro giudizio di merito avente ad oggetto la condanna della Banca a consegnare la copia degli estratti conto in contestazione, che occorre valutare la ricorrenza del pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Ma, sul punto, alcuna specifica deduzione è stata operata, avendo la parte, come detto, appuntato le proprie doglianze esclusivamente sul rischio di vedersi preclusa, nell'ambito del diverso giudizio di accertamento negativo, avente una *causa petendi* ed un *petitum* del tutto diversi dal presente, la possibilità di provare il fondamento delle proprie ragioni.

Del resto, se il *periculum* dovesse essere valutato rispetto al possibile pregiudizio cui è esposto, in ipotesi, il diritto di difesa della correntista, dovrebbe allora opinarsi che, non potendo la sussistenza dell'estremo in parola farsi discendere da scelte discrezionali di quest'ultima, nella specie, la parte dovrebbe imputare a se stessa il rischio del quale si duole.

Infatti, essa ben avrebbe potuto, avvalendosi degli strumenti all'uopo predisposti dall'ordinamento, preconstituirsì la prova documentale delle proprie ragioni, ancor prima di instaurare l'azione di accertamento negativo del credito.

Il rigetto del ricorso esonera ovviamente il Tribunale dal dovere di pronunciare in ordine all'istanza di imposizione, a carico della resistente, dell'obbligo di pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c..

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo a norma del DM 55/14, considerando la lite di valore indeterminabile, seguono la soccombenza della ricorrente.

P.Q.M.

Letti gli artt. 669 bis e ss., 700 c.p.c.,

rigetta il ricorso;

condanna il correntista alla rifusione, in favore della Banca, delle spese processuali, che liquida in euro 3.146,00 per compensi, euro 471,90 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Napoli, 12 novembre 2015

Il Giudice
(dott. Massimiliano Sacchi)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*